

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

che individua una serie di azioni per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

[notificata con il numero C(2007) 2551]

(2007/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Il commercio illegale di esemplari delle specie contemplate dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, che attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «CITES»), causa gravi danni alle popolazioni di specie selvatiche, riduce l'efficacia dei programmi di gestione relativi, indebolisce il commercio legale e sostenibile e minaccia lo sviluppo sostenibile, in particolare nelle economie in via di sviluppo di molti paesi produttori.
- (2) Affrontare alle radici le cause del commercio illegale di specie selvatiche è importante per sostenere gli sforzi per l'esecuzione della normativa.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri adottano le iniziative appropriate per assicurare l'osservanza e l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 e, se del caso, per esperire azioni giudiziarie.
- (4) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri e la Commissione devono adottare tutte le misure necessarie per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della CITES e del regolamento.

(5) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membri devono adottare provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni per le infrazioni commesse, adeguate alla natura e alla gravità delle stesse.

(6) Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri far sì che le sanzioni irrogate in caso di infrazione siano efficaci, dissuasive e proporzionate.

(7) In conformità all'articolo 10 del trattato CE, per garantire l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 sono essenziali il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri e le autorità nazionali.

(8) L'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 richiede una cooperazione internazionale, fondamentale anche ai fini degli obiettivi della CITES.

(9) Lo studio della Commissione sull'esecuzione della normativa comunitaria sul commercio delle specie di flora e fauna selvatiche nell'UE-25, pubblicato nel novembre 2006, riconosce la necessità di individuare settori prioritari per un'azione coordinata e di definire una serie di linee direttrici comuni per agevolare l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97.

(10) Nelle sue conclusioni del dicembre 2006 sulla necessità di arrestare la perdita di biodiversità ⁽²⁾, il Consiglio invita gli Stati membri a potenziare gli sforzi per combattere il commercio illegale di specie contemplate dalla convenzione CITES ed esorta gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le loro strategie e le loro azioni coordinate per l'applicazione di detta convenzione.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).

⁽²⁾ 2773^{esima} riunione del Consiglio Ambiente, del 18 dicembre 2006.

(11) Le azioni definite nella presente raccomandazione riflettono le discussioni svoltesi in seno al gruppo «Esecuzione», istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 338/97, e al comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18 del medesimo regolamento,

i detentori di animali e piante, quali i negozi di animali, gli allevatori ed i vivai;

RACCOMANDA:

I. Le azioni definite nella presente raccomandazione sono attuate dagli Stati membri per agevolare l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97.

h) utilizzano sistematicamente valutazioni dei rischi e delle informazioni per garantire controlli approfonditi ai punti di passaggio delle frontiere e sui territori nazionali;

II. Per rafforzare la loro capacità di esecuzione, gli Stati membri prendono le seguenti misure:

a) adottano piani di azione nazionali per coordinare l'esecuzione del regolamento; questi piani devono avere obiettivi e calendari chiaramente definiti e devono essere armonizzati e riesaminati regolarmente;

i) garantiscono la disponibilità di strutture in cui custodire temporaneamente esemplari vivi sequestrati o confiscati e istituiscono dei procedimenti che consentano, ove necessario, una loro sistemazione a lungo termine.

b) provvedono a che tutti i servizi responsabili dell'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 siano dotati di adeguate risorse umane e finanziarie e abbiano accesso ad attrezzature e a competenze specializzate;

III. Per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le seguenti misure:

a) stabiliscono procedure per il coordinamento dell'esecuzione tra tutte le autorità nazionali competenti grazie, in particolare, alla creazione di comitati interservizi, a protocolli di intesa e ad altri accordi di cooperazione interistituzionali;

c) provvedono a che le sanzioni irrogate per infrazioni al regolamento (CE) n. 338/97 abbiano un effetto dissuasivo sul commercio illegale di specie selvatiche, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, siano applicate in modo coerente e tengano conto in particolare del valore di mercato degli esemplari, del valore di conservazione delle specie interessate e delle spese sostenute;

b) agevolano l'accesso dei funzionari responsabili dell'esecuzione alle risorse, ai mezzi e ai canali di comunicazione esistenti per lo scambio di informazioni sull'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 e della convenzione CITES, in modo che tutti i funzionari competenti, di qualsiasi grado, compresi i funzionari che operano sul terreno, dispongano delle opportune informazioni;

d) ai fini della lettera c), organizzano azioni di formazione o di sensibilizzazione destinate ai servizi responsabili dell'esecuzione, alle procure e alla magistratura;

c) designano punti di contatto nazionali per lo scambio di dati e di informazioni sul commercio di specie selvatiche;

e) provvedono a che tutti i servizi responsabili dell'esecuzione abbiano accesso ad una formazione adeguata per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 338/97 e l'identificazione delle specie;

d) mettono in comune le informazioni pertinenti sulle principali tendenze, sui sequestri e sui procedimenti giudiziari nel corso delle riunioni periodiche del gruppo «Esecuzione» e nel periodo che intercorre tra le riunioni;

f) garantiscono un'informazione adeguata del pubblico e dei soggetti interessati, in particolare al fine di sensibilizzarli agli effetti negativi del commercio illegale di specie selvatiche;

e) cooperano con i servizi responsabili dell'esecuzione in altri Stati membri nell'ambito di indagini su infrazioni al regolamento (CE) n. 338/97;

g) oltre ai controlli ai punti di passaggio delle frontiere richiesti dal regolamento (CE) n. 338/97, vigilano sull'esecuzione delle disposizioni sui territori nazionali, in particolare controllando regolarmente i commercianti e

f) utilizzano i mezzi di comunicazione e di coordinamento nonché le conoscenze tecniche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode quando si tratta di coordinare indagini a livello comunitario;

g) si scambiano informazioni sulle sanzioni irrogate per commercio illegale di specie selvatiche al fine di garantire la coerenza a livello di applicazione;

- h) contribuiscono al rafforzamento delle capacità per l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 negli altri Stati membri, grazie in particolare a programmi di formazione ed a scambi di manuali e di materiali di formazione;
- i) mettono a disposizione degli altri Stati membri strumenti e materiali di sensibilizzazione destinati al pubblico e agli altri soggetti interessati;
- j) aiutano gli altri Stati membri nella custodia temporanea e nella sistemazione a lungo termine degli esemplari vivi sequestrati o confiscati;
- k) mantengono stretti contatti con le autorità di gestione della convenzione CITES ed i servizi responsabili dell'esecuzione della legislazione nei paesi d'origine, di transito e di consumo situati al di fuori della Comunità e con il segretariato della convenzione CITES, l'ICPO-Interpol e l'Organizzazione mondiale delle dogane, per contribuire ad individuare, scoraggiare e prevenire il commercio illegale di specie selvatiche mediante scambi di dati ed informazioni;
- l) forniscono pareri e assistenza alle autorità di gestione della convenzione CITES ed ai servizi responsabili dell'esecuzione della legislazione nei paesi d'origine, di transito e d'importazione situati al di fuori della Comunità, per agevolare il commercio legale e sostenibile grazie ad una corretta applicazione delle procedure;
- m) sostengono programmi di rafforzamento delle capacità nei paesi terzi per migliorare l'attuazione ed il rispetto della convenzione CITES, in particolare mediante fondi di cooperazione allo sviluppo e nell'ambito di una futura «strategia in materia di aiuti al commercio» ⁽¹⁾;
- n) incoraggiano la collaborazione interregionale per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, in particolare stabilendo collegamenti con altre iniziative a livello regionale o sottoregionale.
- IV. Le informazioni riguardanti le misure adottate in base alla presente raccomandazione sono comunicate alla Commissione contemporaneamente alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — *Verso una strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio — il contributo della Commissione* [COM(2007) 163].